



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 32 del registro generale delle Ordinanze del 17-04-2020

N. 8 del registro di settore

## ORDINANZA DEL SINDACO

**PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" MEDIANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEGLI ARGINI COMUNALI E DI ACCESSO AI PARCHI E AREE PUBBLICHE.**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si pone come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio, disponendo, tra le altre, le seguenti specifiche misure di prevenzione all'art. 1 comma 1:

- e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

CONSIDERATO che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 1 comma 2, del DL 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATA la comunicazione della Prefettura di Padova n. 3674/2020 Area II del 17 marzo u.s. con la quale si raccomanda di valutare in concreto la possibilità di garantire la scrupolosa osservanza delle misure igienico sanitarie, adottando adeguati e proporzionali provvedimenti a tutela dell'incolumità anche per interdire l'accesso ad aree verdi, parchi pubblici, piste ciclabili "et similia" qualora l'afflusso di persone in tali aree determini un affollamento non consentito e l'inevitabile violazione delle misure igienico sanitarie;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 Ulteriori disposizioni" che consente l'attività motoria purché in forma individuale ed in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;

DATO ATTO che la mancata riadozione per lo spostamento delle persone fisiche della specifica e tassativa limitazione massima di 200 metri dalla propria residenza o dimora, prevista dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020, determina la possibilità che si verifichino assembramenti, o comunque situazioni di promiscuità tra persone, potenzialmente pericolosi in alcune zone peculiari del nostro territorio comunale quali i camminamenti sugli sterrati posti sulle sommità o alla base di quasi tutti gli argini presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che il DPCM del 10 aprile 2020, all'allegato 3, consente l'attività di "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali" codice ATECO 1, non limitando detta attività solo a quella professionalmente svolta;

RILEVATO che l'attività di coltivazione agricola per numerosi nuclei familiari, costituisce una essenziale produzione di generi orto frutticoli utilizzati nella propria alimentazione, che così non devono più essere acquistati nei supermercati ed esercizi di rivendita, diminuendo le occasioni di contatto sociale;

CONSIDERATO che il Comune di Noventa Padovana ha avviato da oltre un decennio l'esperienza degli "orti urbani" regolamentandola con apposito provvedimento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 25.06.2009 in vigore dal 10.08.2009;

VALUTATO che consentire l'accesso agli "orti urbani" contingentando lo stesso e regolamentandolo temporaneamente per garantire l'adeguata distanza sociale, permette a chi ne avesse necessità, di avviare la produzione agricola necessaria a ottenere gli ortaggi e la frutta per la propria esclusiva alimentazione;

RITENUTO che per la situazione in esame sussistano il requisito di:

- contingibilità in quanto la potenzialità del pericolo è di carattere eccezionale e non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano la possibile formazione di aggregazione di persone, anche estemporanea, in luoghi che per la loro destinazione ne favoriscono invece il verificarsi;
- urgenza per il potenziale danno alla salute pubblica, adottando nell'immediatezza un provvedimento di natura cautelare;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica:

- l'interdizione del transito a veicoli e pedoni lungo i predetti percorsi, salvo il diritto di accesso alle proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro;
- la regolamentazione dell'accesso agli "orti urbani" ;
- sino alla data del 03 maggio 2020, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento previste dal D.P.C.M. 10 aprile 2020 2 sopra indicato e dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020;

VISTO l'art.50 c.5 del D. Lgs. n. 267/2000,, come integrato dal D.L. n.14/2017 e dalla Legge 48/2017, nonché dal D. L. n. 117/2018 e dalla Legge n. 132/2018 secondo il quale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTA la Legge 7 agosto n. 241/1990, in materia di procedimento amministrativo;

VISTE le disposizioni del decreto legge n. 19/2020 in merito sia all'art. 3 comma 2 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché coerenti ed in sintonia con le misure statali, all'interno dei limiti di oggetto previsti dall'art. 1 comma 2 del medesimo decreto, nonché in merito all'art. 4 relativamente alla procedura sanzionatoria per il mancato rispetto delle misure di contenimento,

### **ORDINA**

fino al 3 maggio 2020 compreso;

1. la conferma del divieto di accesso ai parchi pubblici, alle aree verdi, ai parchi giochi, et similia;
2. la conferma dell'interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati: Argine dx Piovego, Argine sx Piovego, Argine dx Brenta e Agine sx Brenta con esclusione dei tratti asfaltati;
3. di consentire, l'accesso agli "orti urbani" ai soli concessionari nel numero massimo di una persona per area in concessione, secondo il calendario "allegato";

### **DISPONE**

- di consentire il transito sulle aree di cui al punto 2 esclusivamente ai frontisti, con veicoli o a piedi, per l'accesso alle proprie abitazioni e ad altre proprietà private per indifferibili esigenze di lavoro;
- di escludere dai divieti previsti dal presente provvedimento le Forze di Polizia Locale e Statale, il personale impegnato in servizi di soccorso e prevenzione, il personale della Protezione Civile;
- che il presente atto sostituisce dalla data di pubblicazione l'Ordinanza Sindacale n. 28/4 del 20/03/2020;

### **INCARICA**

il Settore Polizia Locale e la Protezione Civile, in via prioritaria, di provvedere a verificare il rispetto del divieto stabilito avvalendosi, qualora se ne ravvisi la necessità, del personale del Gruppo Volontari di Protezione Civile ai fini della diffusione del contenuto del presente provvedimento alla cittadinanza.

### **AVVERTE CHE**

- ai sensi dell'art. 21 – ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto Legge n. 19/2020, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 400,00 ed euro 3000,00, aumentata sino al 30% se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo;

- nel caso in cui il trasgressore effettui il pagamento entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione è prevista l'agevolazione del pagamento in misura ridotta pari ad euro 280,00 o ad euro 373,34 se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo;
- oltre tale termine e fino al sessantesimo giorno successivo alla contestazione o notificazione della violazione sarà consentito il pagamento di una somma pari ad euro 400, o ad euro 533,33 se commessa mediante l'utilizzo di un veicolo;
- è fatta salva la possibilità di prorogare l'efficacia della presente ordinanza in caso del protrarsi della situazione emergenziale oltre il 3 maggio 2020;

### **INFORMA**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio "on line" dell'Ente.

Il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Padova, al Comando Stazione Carabinieri di Noventa Padovana.

**IL SINDACO**  
**BISATO LUIGI**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

---

Certificato di pubblicazione

## ORDINANZA N. 32 del 17-04-2020

**Oggetto: PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE LEPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" MEDIANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEGLI ARGINI COMUNALI E DI ACCESSO AI PARCHI E AREE PUBBLICHE.**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 18-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 385.

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA li 18-04-2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.; e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





# COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di pubblicazione

## ORDINANZA N. 36 del 30-04-2020

**Oggetto: ORDINANZA N. 32/8 DEL 17/04/2020 AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE LEPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" MEDIANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEGLI ARGINI COMUNALI E DI ACCESSO AI PARCHI E AREE PUBBLICHE - REVOCA PARZIALE.**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 415.

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA li 30-04-2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

